

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

42^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1976

Presidenza del vice presidente CATELLANI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazioni su domande:

PRESIDENTE	Pag. 1671, 1672
BENEDETTI (PCI), relatore	1672
CACCHIOLI (DC), relatore	1671
GUARINO (Sin. Ind.), relatore	1671, 1672
VENANZI (PCI), f.f. relatore	1672

Proroga del termine per la presentazione delle relazioni sui Documenti IV, nn. 15 e 16:

PRESIDENTE	1671
VENANZI (PCI)	1671

DIMISSIONI DEL SENATORE DOMENICO PACIELLO

Annunzio e accettazione:

PRESIDENTE	1656, 1657
CIFARELLI (Misto)	1656
SCUTARI (PCI)	1656

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 1655, 1674
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 318:	
PRESIDENTE	1657
BEVILACQUA (DC)	1657
Deferimento a Commissione permanente in sede redigente	1674
Deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente	1675
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	1674
Richiesta di parere alla Commissione speciale per i problemi ecologici sui disegni di legge nn. 240, 31, 213, 94 e 220	1655

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704,

concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative» (297) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1657
BALBO (PSDI-PLI)	1670
COCO (DC)	1666
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	1667
FABRI Fabio (PSI)	1658
MACCARRONE (PCI)	1661
NENCIONI (MSI-DN)	1662
ROSI (DC), relatore	1657, 1666

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	1675, 1676
--------------------	------------

Deliberazione sulla richiesta di fissazione della data per lo svolgimento di interpellanze:

PRESIDENTE	Pag. 1672, 1674
ANDERLINI (Sin. Ind.)	1673
BETTIZA (PSDI-PLI)	1673, 1674
TIRIOLO, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	1673

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1976

1680

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

VIGNOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BALBO. — « Abolizione del blocco contrattuale riguardante i medici mutualistici e altri operatori sanitari e riconoscimento della libera professione nelle case di cura private ai medici ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito » (332);

BALBO. — « Istituzione dell'università della provincia di Cuneo con sede a Savigliano e Mondovì » (333);

DELLA PORTA, COSTA, BARBARO e SALERNO. — « Proroga della legge 20 dicembre 1971, numero 1155, e successive modificazioni, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971 » (334).

Annunzio di richiesta di parere alla Commissione speciale per i problemi ecologici sui disegni di legge nn. 240, 31, 213, 94 e 220

PRESIDENTE. La Commissione speciale per i problemi ecologici è stata chia-

mata ad esprimere il proprio parere sui seguenti disegni di legge:

«Ratifica delle Convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con Allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla Convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione » (240), assegnato in sede referente alla 3ª Commissione permanente;

FERMARIELLO ed altri. — « Princìpi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31), assegnato in sede redigente alla 9ª Commissione permanente;

MAZZOLI e **SANTONASTASO.** — « Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo » (213), assegnato in sede referente alle Commissioni permanenti riunite 8ª e 9ª;

LUZZATO CARPI ed altri. — « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per l'accertamento delle responsabilità sul disastro causato dalla nube tossica in provincia di Milano » (94), assegnato in sede referente alle Commissioni permanenti riunite 10ª e 12ª;

MERZARIO ed altri. — « Inchiesta parlamentare sugli incidenti verificatisi negli stabilimenti ICMESA di Seveso (Milano) e ANIC di Manfredonia (Foggia), sullo stato di inquinamento esistente nella zona industriale di Priolo-Melilli (Siracusa) e sulle attività industriali comportanti l'impiego e la produzione di materiali, procedimenti o strumenti pericolosi o inquinanti » (220), assegnato in sede referente alle Commissioni permanenti riunite 10ª e 12ª.

Annuncio e accettazione delle dimissioni del senatore Domenico Paciello

P R E S I D E N T E. Comunico che il senatore Domenico Paciello ha inviato al Presidente del Senato la seguente lettera:

Potenza, 15 novembre 1976

Con rammarico e dopo lunga meditazione prendo la decisione di dimettermi dalla carica di senatore della Repubblica.

Sono costretto a questa determinazione dopo aver sperimentato nei fatti la inconciliabilità della mia professione di cardiologo con la carica di senatore.

La corretta funzionalità del Parlamento richiede impegno severo e presenza costante a tutti i membri eletti specie in un momento politico come questo e in presenza di una crisi economica e morale del paese di così vasta portata.

La mia decisione è volta anche alla valorizzazione del ruolo del Parlamento che non può tollerare disimpegno o defezioni.

Ritengo utile e necessario, in una regione come la Basilicata così carente anche sul piano di adeguate strutture sanitarie, continuare a fare il medico al servizio della gente.

Domenico PACIELLO

Secondo la prassi, le dimissioni dei senatori debbono essere sottoposte all'Assemblea.

S C U T A R I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C U T A R I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, normalmente, la prassi seguita dall'Assemblea del Senato nel momento in cui un parlamentare chiede le dimissioni è quella di respingerle e il Gruppo comunista si è sempre attenuto correttamente a questo atto. Per quanto riguarda le dimissioni del senatore Paciello da parlamentare, a nome suo, chiedo che questa prassi non venga seguita, cioè si passi da parte dei Gruppi

ad accettare le sue dimissioni, motivate con la lettera ora letta dal Presidente, anche perchè respingerle oggi, sul piano formale, creerebbe maggiore imbarazzo nel senatore Paciello.

Il senatore Paciello cardiologo di fama, capace, sempre vicino ai suoi malati, si dimette oggi perchè come spiega nella lettera da lui inviata, si è reso conto dell'inconciliabilità tra impegno professionale e assolvimento della funzione di parlamentare. Egli — e questo lo dico in qualità anche di suo correggionale — ha preso parte alla campagna elettorale del 20 giugno non perchè voleva essere eletto senatore ma perchè sentiva, come sente ognuno di noi, il dovere di dare il proprio contributo a tutte le battaglie politiche che si conducono nel nostro paese, nell'interesse della democrazia, anche se non si è militanti di un partito.

Oggi il senatore Paciello si è reso conto che era necessario fare questa scelta; egli ha scelto la professione in una regione che ha tanto bisogno di medici come lui, e, nello stesso tempo, valorizza anche il Parlamento, riconoscendo, come riconosce nella lettera, che per assolvere alla funzione di parlamentare oggi è necessario che ogni parlamentare dedichi tutto il suo tempo ai compiti per i quali è stato eletto.

Allora, a nome del mio Gruppo, chiedo che si superi questa formalità e si accettino le motivazioni addotte dal senatore Paciello.

Concludendo, colgo l'occasione, come suo correggionale, per inviare al collega Paciello il saluto più affettuoso del Gruppo comunista e mio personale.

C I F A R E L L I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **C I F A R E L L I.** Signor Presidente, voterò contro la proposta del collega. Il Senato, dopo il 15 giugno, si è riunito piuttosto di rado e in questo momento non raffiguro — e mi dispiace — il senatore Paciello. Non entro comunque nel merito degli apprezzamenti esposti dal Gruppo comunista. Ritengo però che la prassi di respingere

le dimissioni vada tenuta presente. Può accadere che una determinazione che arrivi alla conoscenza dell'Assemblea senza che se ne possano conoscere tutte le ripercussioni e tutti i risvolti, porti a deliberazioni non adeguatamente ponderate.

L'opinione pubblica può premere in un senso o nell'altro. Quindi ritengo di non mancare nella valutazione dell'apprezzamento di un Gruppo del nostro Parlamento se sottolineo che mi pare invece saggio il mantenimento della prassi che del resto, onorevole Presidente, non produce niente di male, non produce nessun ingorgo all'attività del Parlamento in quanto queste dimissioni possono benissimo essere ripresentate. Questa è la motivazione del mio voto contrario.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, la natura dei motivi delle dimissioni presentate dal senatore Paciello, al quale la Presidenza dà atto, a nome dell'Assemblea, della nobiltà dei sentimenti che stanno alla base della scelta da lui operata, ci consente, credo, di evitare di seguire la prassi richiamata e di procedere alla votazione delle dimissioni medesime.

Pertanto metto ai voti l'accettazione delle dimissioni presentate dal senatore Paciello. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 318**

B E V I L A C Q U A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E V I L A C Q U A. Chiedo, a nome della 6ª Commissione, che sia autorizzata, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, la relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del

gas metano per autotrazione » (318), già approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Non facendosi osservazioni, la richiesta s'intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative » (297) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative », già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, il Ministro di grazia e giustizia, senatore Bonifacio, che è stato presente ieri alla seduta del Senato per la discussione del disegno di legge relativo all'ordinamento penitenziario e che nei giorni precedenti ha partecipato alla discussione del bilancio del suo Dicastero presso la 2ª Commissione permanente, ha oggi fatto presente di non poter presenziare alla nostra seduta per un indifferibile impegno.

La Presidenza ritiene pertanto che la discussione del disegno di legge n. 297 possa essere sostenuta dall'onorevole sottosegretario Dell'Andro e ringrazia il Ministro per la cortesia usata.

R O S I, relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O S I, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ho già riferito con relazione scritta su questo disegno di legge e ad essa mi riporto integralmente, certo che tutti i colleghi l'ab-

biano attentamente letta e meditata. Vorrei aggiungere solo che, successivamente alla trattazione del disegno di legge in Commissione, alcune categorie agricole hanno fatto presente il pericolo che qualche imprenditore, nell'esercizio della sua attività normale di immagazzinaggio di prodotti agricoli per la maturazione e la conservazione, incappi nei rigori della legge e, trovando qualche magistrato sprovveduto, possa anche subirne le conseguenze.

Esprimo subito il mio punto di vista: è preferibile che un imprenditore corra il rischio di trovare un magistrato sprovveduto il quale, non esperto della materia agricola, non si renda conto che il vino, per esempio, va immagazzinato, lasciato maturare, imbottigliato, eccetera, piuttosto che escludere dalla trattazione delle norme un'intera categoria e creare così una disparità di trattamento fra una categoria produttiva e un'altra.

Non ho altro da aggiungere.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fabio Fabri. Ne ha facoltà.

F A B B R I F A B I O. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi viene portato alla nostra attenzione per la conversione in legge ha una genesi storica abbastanza precisa: l'iniziativa del Governo di introdurre una norma incriminatrice *ad hoc* nasce a fine estate, quando i nostri mercati sono contrassegnati da vistosi fenomeni di rincaro iperbolico dei prezzi di generi alimentari di largo consumo e di comune necessità.

Tutti ricorderanno il fenomeno dell'enorme rincaro del formaggio grana e poi dell'olio; vi sono stati dibattiti, campagne di stampa, polemiche. Il Governo ha ritenuto di intervenire in due direzioni, rendendosi conto che di fronte alle manovre speculative dei grossisti, degli incettatori e degli imboscatori di derrate alimentari il nostro sistema di diritto penale era largamente inadeguato, dal momento che la previsione normativa di cui all'articolo 501 del codice penale, che

va sotto il nome di aggio, non consentiva al magistrato di intervenire con la severità punitiva che sarebbe stata necessaria, dal momento che questa norma prevede il dolo specifico che è difficilmente dimostrabile: infatti gli operatori economici che imboscano le derrate alimentari sostengono che la loro finalità non è quella di provocare la turbativa del mercato, ma una semplice finalità di lucro.

Di fronte alla palese inadeguatezza degli strumenti legislativi di cui già dispone il nostro ordinamento positivo, di fronte a questa sorta di *probatio diabolica* in ordine al dolo, il Governo ha ritenuto per un verso di inasprire le pene previste per l'aggio, ma soprattutto ha ritenuto di introdurre nel nostro sistema penale una nuova ipotesi criminosa che prescindesse appunto dal dolo specifico: non è più necessario, secondo la nuova norma incriminatrice, che si dimostri che la finalità del comportamento dell'operatore economico è quella specifica di disturbare il mercato dei valori e delle merci. Secondo la nuova norma incriminatrice abbiamo due ipotesi: quella dell'accaparramento, dell'occultamento e dell'incetta di merci di largo consumo in modo atto a determinare rarefazione o rincaro; questa è la prima previsione normativa, cui se ne aggiunge una seconda: quella della semplice sottrazione di rilevanti quantità di merci in costanza di fenomeni di rarefazione o di rincaro dei prezzi.

Nella seconda ipotesi non si richiede che la condotta sia tale da provocare la rarefazione o il rincaro; in questo caso la rarefazione o il rincaro non sono più il prodotto, il frutto, la conseguenza del contegno dell'agente, ma divengono condizioni di punibilità del medesimo, cioè presupposto perché si possa applicare la norma incriminatrice.

Si spiega nella relazione del Governo che, senza modificare radicalmente le attuali strutture del processo distributivo, si sono voluti scoraggiare gli operatori meno sensibili al rispetto di riconosciute esigenze sociali. Insomma, di fronte a un fenomeno generalizzato di rincaro dei prezzi che ha messo a dura prova le capacità di acquisto dei lavoratori e delle categorie meno abbienti,

si è risposto con una iniziativa di carattere repressivo secondo il convincimento classico, in virtù del quale la pena ha anche una funzione preventiva e di deterrente. Si è rafforzata questa finalità preventiva e di deterrente con l'obbligo del sequestro, anche da parte della polizia giudiziaria, in caso di sorpresa in flagranza.

Qual è il giudizio del Gruppo socialista in ordine al disegno di legge del Governo? Noi diciamo che il nostro giudizio è favorevole, come lo è stato alla Camera dei deputati, perchè riteniamo che lo Stato non dovesse continuare a rimanere disarmato di fronte alle manovre invereconde degli speculatori e degli incettatori e che in effetti il paradigma normativo dell'aggiotaggio non ha consentito mai — e i casi giurisprudenziali lo insegnano — di intervenire con quella tempestività e con quella possibilità di colpire che invece sarebbero necessarie. L'aver eliminato il dolo specifico, l'aver configurato questa nuova ipotesi criminosa consente certamente al magistrato di reperire le manovre speculative volte a provocare il rincaro dei prezzi e il comportamento di chi, in una situazione caratterizzata da una tendenza alla lievitazione dei prezzi, sottrae le merci dal mercato. Quindi sotto questo profilo il nostro giudizio è favorevole: si vuole adeguare il nostro ordinamento penale alla realtà sociale; per di più troviamo anche giusto l'inasprimento della pena fissando un minimo inderogabile di un milione per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 501 del codice penale.

Quindi il nostro Gruppo, come alla Camera dei deputati, esprimerà voto favorevole nei confronti del disegno di legge del Governo. Ma nel momento in cui manifestiamo questo consenso e questa volontà di assecondare l'iniziativa del Governo non possiamo non sottolineare che l'intervento repressivo con il quale si è voluto stroncare il fenomeno della speculazione e della lievitazione dei prezzi per effetto dell'intermediazione parassitaria è palesemente inadeguato alla realtà economico-sociale. Insomma, si interviene con lo strumento del deterrente sotto il profilo penale dimenticando che qui non si trat-

ta di spaventare alcuni criminali, ma di correggere l'organizzazione stessa del processo produttivo e soprattutto del sistema distributivo, che sono naturalmente finalizzati a provocare un rincaro e una lievitazione dei prezzi nel passaggio dal produttore al consumatore. Se saranno colpiti i casi più vistosi in cui si provochi questo perturbamento del mercato con la sottrazione di entità rilevanti — come dice la legge — di derrate alimentari, saranno moltissimi i casi in cui ancora una volta i consumatori saranno costretti a corrispondere prezzi iperbolici, accresciuti da una lievitazione che si verifica in questa fase intermedia in cui vi è una forte tangente in favore dell'intermediazione; e assisteremo ancora — e sempre impunemente — al duplice risultato perverso secondo il quale si nega al produttore agricolo il giusto compenso — addirittura si danno compensi inferiori al costo di produzione — e nello stesso tempo si taglieggia il consumatore proprio per effetto di queste disfunzioni e di queste anomalie del sistema distributivo.

E allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, nel momento in cui esprimiamo il nostro consenso, sottolineiamo queste inadeguatezze dell'iniziativa del Governo e diciamo che non potete lasciare al solo magistrato il compito di colpire la speculazione e di tutelare il consumatore. Quando esplosero questi episodi di lievitazione iperbolica ed ingiustificata dei prezzi, si avvertì subito che vi sono disfunzioni e carenze strutturali nel nostro sistema distributivo; si vide, per esempio, che una delle ragioni fondamentali che consente agli speculatori di inserirsi agevolmente per lucrare tangenti e sovraprofiti parassitari è riconoscibile nella circostanza che i produttori agricoli vengono espulsi dal processo di immissione sul mercato, fermandosi la loro attività al processo produttivo. Ecco perchè emerse subito la necessità di dotare i produttori agricoli associati di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Si constatò allora che l'AIMA, l'azienda di Stato che istituzionalmente avrebbe dovuto praticare una

politica di aiuto ai produttori e nello stesso tempo di tutela ai consumatori, stravolgendo le sue finalità istituzionali, finiva invece con il consentire, con il sistema delle aste non finalizzate, operazioni e manovre speculative.

Pertanto, dibattendo il problema in questa Aula chiedemmo e chiediamo ancora che questa iniziativa repressiva non rimanga isolata e si affrontino a monte i problemi che provocano il rincaro e la lievitazione dei prezzi. Infatti la lotta al caro-vita non si può compiere soltanto con una norma di carattere repressivo; non c'è possibilità di cambiare le cose, non vi è possibilità di difendere il potere di acquisto dei salari e le ragioni del consumatore se non si affronta il problema di una svolta di politica agricola e di politica agricolo-alimentare.

Ebbene, accanto all'iniziativa che introduce una nuova norma nel nostro diritto penale, per tutti questi motivi avremmo voluto vedere con maggiore tempestività iniziative anche a livello comunitario per modificare il sistema delle aste dell'AIMA, per riformare l'AIMA sottraendola all'ipoteca della Federconsorzi affinché proprio i magazzini della Federconsorzi siano restituiti al movimento cooperativo per poter così esercitare una utilissima funzione di calmiera dei prezzi e di garanzia per il produttore e per il consumatore. Avremmo anche voluto vedere presentato con sollecitudine quel piano agricolo-alimentare di cui si parla e che per ora rimane soltanto una promessa ed una enunciazione; così come abbiamo inutilmente atteso la contestuale presentazione del cosiddetto piano zootecnico.

Ebbene di tutto questo non vi è ancora traccia concreta nell'iniziativa del Governo se non per quanto riguarda il progetto di riforma dell'AIMA; sul quale abbiamo peraltro molte riserve da avanzare.

Per parte nostra, sottolineiamo dunque la necessità di inserire questa misura legislativa in un quadro più vasto di iniziative volte ad allargare la base produttiva in agricoltura, a potenziare forme associative, soprattutto dei produttori associati, e la cooperazione di secondo grado per la trasformazione, commercializzazione e stagionatura dei

prodotti agricoli. Ed inoltre sottolineiamo ancora la necessità di procedere parallelamente alla istituzione dei mercati agricoli alimentari (o mercati polivalenti) che consentiranno di ridurre al massimo l'intermediazione parassitaria; soprattutto se all'interno di queste nuove strutture mercantili, si assegneranno impianti e magazzini in via preferenziale ai produttori associati ed ai consorzi dei dettaglianti.

Occorre, infatti, favorire un contatto diretto tra i produttori associati ed i dettaglianti associati, provvedendo ad erogare incentivi per favorire vendite a prezzo controllato e concertato tra dettaglianti associati ed enti locali. La lotta al caro-vita non si può fare con gride di carattere nazionale e neppure con l'annunciata riforma del Comitato interministeriale dei prezzi: occorre coinvolgere le regioni, gli organismi di base, le comunità montane, i comuni, i comprensori, gli assessorati all'annona. Occorre anche svolgere un'azione solerte di orientamento e di informazione dei consumatori con una corretta utilizzazione della radiotelevisione, che finora è stata troppo spesso scorrettamente impiegata dai persuasori più o meno occulti di carosello, per favorire l'educazione alimentare ed incrementare il consumo di quei prodotti che, essendo largamente disponibili sul mercato, possono essere acquistati a prezzi accessibili. È poi necessario procedere ancora alla riforma dell'intero sistema del controllo dei prezzi, anche con la creazione di sezioni regionali del Comitato interministeriale dei prezzi e modificando la composizione dei comitati provinciali dei prezzi e delle consulte dei prezzi aventi oggi una composizione troppo burocratica, troppo ispirata alle rappresentanze e agli interessi delle categorie che dovrebbero essere invece controllate, mentre è opportuno dare rappresentanza agli enti locali, ai sindacati, alle associazioni dei consumatori.

Infine occorre sottolineare la necessità, ancora una volta, di modificare il sistema delle aste dell'AIMA e di praticare — tramite tale azienda di Stato — una diversa politica delle scorte alimentari, che consenta

di intervenire sul mercato veramente con funzione di calmiera e privilegiando nella fase di commercializzazione le cooperative, gli enti di consumo, i dettaglianti associati, le comunità, i gruppi d'acquisto.

Per questi motivi, nel momento in cui confermo il voto favorevole del Gruppo socialista, ribadisco nuovamente la nostra insoddisfazione per il carattere di iniziativa isolata e soltanto repressiva del provvedimento in discussione. Ancora una volta chiedo, a nome del Gruppo socialista, coerenza da parte del Governo con il programma presentato all'atto dell'insediamento del Governo stesso: infatti tutti gli aspetti che ho sottolineato sono stati soltanto enunciati e non sono stati ancora tradotti in una coerente azione di Governo. *(Applausi dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maccarrone. Ne ha facoltà.

MACCARRONE. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, intervenendo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge sottoposto al nostro esame non credo di dover spendere molte parole, anche perchè l'argomento è stato già approfondito dalla Camera dei deputati che ha apportato al provvedimento delle modifiche che ci soddisfano, mentre certamente non ci soddisfano le modifiche proposte dal relatore che potrebbero inficiare la legge di incostituzionalità.

Il reato di accaparramento non è nuovo, nè si tratta di un'incriminazione moderna, poichè è sorto con l'affermazione dell'economia di mercato e veniva punito anche al tempo dei romani. Il reato di aggioaggio invece (naturalmente mi guardo bene dal voler insegnare ai presenti la storia del diritto, l'accento serve soltanto come premessa al mio intervento) è meno antico. Ne abbiamo un esempio emblematico nell'operazione fraudolenta di N. Rotschild che, dopo la battaglia di Waterloo, fece la fortuna sua e della propria famiglia, una grande fortuna creata, come tante altre, con la frode e con il furto. Ma l'aggioaggio è un reato più grave della

semplice frode in quanto, mentre la frode è diretta ad una persona, l'aggioaggio è diretto ad un numero più vasto di persone e spesso all'intera comunità nazionale; esso viene realizzato normalmente da affaristi e affamatori, spesso da gruppi di potere economico e politico che approfittano delle condizioni instabili e critiche, dal punto di vista finanziario ed economico, della nazione per trarne ingenti profitti a danno della società.

La norma dunque si propone di difendere interessi molto più ampi da azioni dannose per la collettività nazionale, ma è ovvio — e in questo concordo con il collega socialista — che il Governo e il Parlamento non possono scaricarsi di ogni responsabilità per addossarla agli organi di polizia e al magistrato nella speranza che una norma repressiva da sola, in assenza di una politica di determinazione e di controllo dei prezzi, possa essere idonea a tutelare i consumatori. Questo non può avvenire sia perchè, come è stato affermato da vari cultori e operatori del diritto, non abbiamo una polizia efficiente e capace di comprendere certi segreti delle operazioni di borsa e sulle merci, sia perchè è difficile individuare gli aspetti penalistici di quelle operazioni e i fattori patologici che le hanno determinate, ma soprattutto perchè è estremamente difficile l'accertamento di una condotta criminale e distinguere tra comportamenti illeciti o leciti o azioni che siano comunque indifferenti dal punto di vista penale. Ecco perchè, malgrado le buone intenzioni, le norme repressive sottoposte al nostro esame hanno avuto ed avranno una scarsa applicazione e non saranno idonee ai fini che ci proponiamo fino a che non esisteranno organismi e meccanismi che possano regolare il mercato. Se vogliamo quindi prevenire i reati di cui al disegno di legge che ci accingiamo ad approvare dobbiamo essere capaci di creare organismi a livello statale e regionale capaci di programmare la produzione e il commercio; organismi che sono stati istituiti, anche se in forme diverse, non solo nei paesi socialisti ma anche in diversi paesi capitalistici dove per alcuni prodotti esistono grandi

istituti che avviano al consumo interno ed estero la produzione. Sono i *market* di Israele, quelli degli Stati Uniti o le organizzazioni di vigilanza istituite nella stessa Spagna. In Italia cosa abbiamo? Abbiamo l'AIMA che dovrebbe incentivare la produzione e regolare le importazioni ma che nella realtà serve a distruggere ingenti quantitativi di prodotti e ad incentivare l'accaparramento di formaggio grana da parte di alcuni gruppi di speculatori. Oggi in Italia, malgrado le difficoltà in cui versa il paese, la grande distribuzione è spinta a fini di speculazione privata con gravissimo danno per i consumatori che pagano per l'aumento dei prezzi, pagano per l'inflazione e pagano ancora per risanare l'economia nazionale con una selvaggia imposizione indiretta.

Non sono da sottovalutare d'altra parte — ed è stato fatto rilevare in questa sede — i gravi danni prodotti dall'intermediazione; dalla produzione al consumo esistono tante intermediazioni per cui, a causa dei troppi passaggi delle merci, i prezzi salgono spesso del 1000 per cento con conseguenze più gravi di quelle che produce lo stesso accaparramento. Ecco perchè, nel discutere il disegno di legge di conversione del decreto governativo, non possiamo esimerci dall'affermare che una norma repressiva è inadeguata, se non saranno creati strumenti più efficaci che, colpendo il male alle radici, possano incidere nella realtà economico-sociale del nostro paese con un controllo dei prezzi dal produttore al consumatore. Occorre quindi un'azione programmata ed una ristrutturazione profonda della distribuzione che elimini strozzature ed intermediazioni. Occorre riformare il CIP, i comitati provinciali dei prezzi e quel grosso carrozzone speculativo che è l'AIMA. È tempo che diventi funzionante la legge sul piano di adeguamento e sviluppo commerciale e l'altra legge sul credito agevolato. E mi sia pure consentito, in un momento di austerità, di condannare gli sprechi e le pubblicità inutili e costose che incidono sulla lievitazione dei prezzi al consumo. Altri strumenti che dovrebbero essere agevolati e potenziati sono le società cooperative in quanto sono capaci di incidere sul tes-

suto economico-produttivo ed hanno una funzione equilibratrice del mercato; non certamente però quelle società che di cooperativo hanno soltanto il nome, come certe cooperative di consumo inglesi o anche italiane che vendono a prezzi di mercato o sfruttano gli operai nelle fabbriche di cui sono proprietarie, ma quelle che abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 45 della Costituzione; che non abbiano quindi fini di lucro e vendano la merce a prezzo di costo maggiorato delle sole spese di distribuzione. Una cooperazione quindi che assolva una funzione sociale nell'interesse della società e costituisca una forza economica trainante nell'affermazione di un'alternativa all'organizzazione capitalistica riducendo la forza di quelle concentrazioni che hanno permesso la speculazione delle grandi *holdings*.

Onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, i fatti criminosi che vogliamo reprimere non sono che gli eccessi delle economie del profitto basate sull'accumulazione privata spesso a carattere monopolistico. Come possiamo pretendere che il magistrato possa reprimerli se il Parlamento non sarà anche capace di spezzare una logica che privilegia gli interessi di coloro che sono economicamente e politicamente più potenti?

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, annuncio a nome del mio Gruppo il voto favorevole al disegno di legge di conversione di questo provvedimento, benchè siamo in genere contrari — personalmente io sono contrario — alle norme particolari, speciali che prescindono dalla linea seguita dal codice penale.

Qui siamo andati oltre, con il solito metodo del decreto-legge e dell'azione parlamentare di innovazione sostanziale del contenuto del decreto stesso perchè siamo di fronte a due articoli che, nel loro contenuto normativo, sono assolutamente distanti dalla norma che con il decreto-legge si è inteso

varare. È possibile che la normativa sia molto più comprensiva e precisa ma è incerta nella sua applicazione e pertanto pregherei il Governo di predisporre qualche emendamento per arrivare alla chiarezza che ciascuna norma precettiva di carattere penale richiede.

L'articolo 501 del codice penale era noto per la sua inapplicabilità; non dico che non fosse applicabile ma vi era la consuetudine di ritenere i fenomeni di aggio come fenomeni di manovra economica operati al limite tra il lecito e l'illecito. Infatti, la formulazione della norma contenuta nell'articolo 501 non distingueva in modo preciso il lecito dall'illecito: o proibire, per quanto concerne in modo specifico la borsa dei valori immobiliari o dei valori in genere, qualsiasi manovra classica di certi strumenti (residuo di un periodo liberistico) o permettere la manovra che sta al limite tra la volontà evasiva e lesiva dell'economia, l'aggio, e la manovra libera che determina alcune situazioni, anche operando all'interno o all'esterno delle società commerciali, industriali, rappresentate dai titoli di borsa o nella borsa delle merci.

Con il provvedimento sottoposto al nostro esame, con gli articoli 501 e 501-bis, nella nuova formulazione cosa c'è di diverso? Cominciamo con l'articolo 501 (articolo 2 del provvedimento al nostro esame): c'è la precisazione di quello che è il fraudolento rialzo e ribasso dei prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio; si adopera un metro punitivo, una dosimetria giuridico-penale diversa da quella prevista dal vecchio articolo 501; si prevede il raddoppio delle pene se « il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri e se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato ». Mi pare che questa dizione sia molto incerta nei suoi obiettivi. Cosa significa « interessi stranieri »? Sono parole troppo generiche per una norma di carattere penale, perchè il foro interno non è valutabile dal punto di vista dell'azione penale. L'azione penale nei suoi obiettivi per quanto concerne l'evento è difficilmente qualificabile con l'espressione « fa-

vorire interessi stranieri ». Poi, con la libertà di circolazione delle merci nel Mercato comune, con la libertà di stabilimento, cosa significa « interessi stranieri »? Qualunque merce che ha libera circolazione, che viene fatta oggetto di una manovra speculativa può essere ritenuta dal giudice tale da colpire o favorire interessi stranieri, mentre potrebbe essere che nell'intendimento — che non è rimarcabile dal punto di vista dell'accertamento giuridico-penale — della persona che si sia macchiata di questa azione, certamente illecita dal punto di vista morale e adesso giuridico, l'obiettivo siano interessi non stranieri, ma tanto interni da avere come oggetto la sua sfera patrimoniale. Ciò non toglie che per la circolazione delle merci questa azione possa favorire interessi stranieri; favorire interessi stranieri è coscientemente l'obiettivo, cioè l'evento voluto, o si determina al di fuori della sfera volitiva di colui che si macchia di questa azione?

La seconda osservazione che facevo è che quella di « merci di largo consumo » è una espressione tradizionale cui si è voluta aggiungere la specificazione di comune o largo consumo. Io lascerei il largo consumo più che il comune consumo, che è fonte di incertezza perchè una merce di largo consumo che non sia di comune consumo non ha senso: è di largo consumo proprio perchè è di comune consumo!

Vorrei poi fare una precisazione di carattere puramente formale. Si parla di « pene stabilite nelle disposizioni precedenti »; direi di adottare la formula solita del codice penale, quella cioè che le pene (cancellando « stabilite nelle disposizioni precedenti ») si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, altrimenti si dovrebbe anche fare un'aggiunta al terzo comma, dove si stabilisce che le pene sono raddoppiate. All'interno di una norma che ha una sua entità, una sua vita, una sua fisionomia autonoma, quando si parla di pene si capisce che sono quelle previste dalle disposizioni normative penali contenute nella norma stessa.

Per quanto concerne poi l'articolo 1, cioè il 501-bis, le manovre speculative sulle merci,

mi voglio rivolgere al Governo e al relatore, perchè non abbiamo avuto il tempo materiale di pensare ad emendamenti che, salvo uno di cui poi vi dirò, non sono di grande importanza sostanziale ma di forma, proprio per la chiarezza della norma stessa. L'articolo 501-bis inizia così: « Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente chiunque... nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale ». Che cosa significa questo ultimo inciso? Domando al Governo: pensate che chiunque compia manovre speculative o chiunque accaparrì al di fuori dell'esercizio di attività produttive vada esente da pena? Non credo che questo sia stato il pensiero di chi ha concepito questa norma perchè altrimenti avrebbe detto diversamente. Dato che questa azione antiggiuridica e colpevole è attribuita a chiunque, è evidente che deve essere cancellato l'inciso: « nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva e commerciale », a parte il fatto che quel « qualsiasi » toglie identità all'azione che si svolge. Avremmo potuto dire: « nell'esercizio di una attività produttiva e commerciale ». Sarebbe stato più chiaro, ma quel « qualsiasi » toglie differenziazione alla paternità dell'azione. Inoltre, trattandosi di un'azione che ha i caratteri dell'illecito penale, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a 50 milioni di lire, cioè con una pena di notevole entità, non si può concepire che il cittadino che non eserciti attività produttive o commerciali possa liberamente svolgere in questo momento azioni tali da sottrarre al consumo prodotti di prima necessità, in un modo da determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno.

Chi ha svolto la propria azione professionale quando le leggi relative alla sottrazione al consumo erano all'ordine del giorno, sa che la sottrazione al consumo delle merci veniva attuata proprio da coloro che non esercitavano attività produttive o commerciali, i quali erano liberissimi nella loro azione di ogni giorno e anzi hanno esercitato successivamente attività commerciali perchè, dopo le azioni colpevoli di cui si sono macchiati, hanno aperto un esercizio o organizzato una attività produttiva.

D'altra parte l'azione rimane lesiva per la economia pubblica e deve essere degradata ad azione illecita sotto il profilo penale; anzi potrebbe essere prevista come aggravante la circostanza dell'esercizio di una attività produttiva e commerciale. Ma non possiamo coprire il cittadino che, al di fuori di un'attività economica e commerciale, attui questa lesione gravissima in questo momento per l'economia. Pertanto occorre generalizzare l'ipotesi criminosa senza limitare tale qualificazione all'azione svolta nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale.

Lo stesso discorso vale anche per il secondo comma, dove si legge: « nell'esercizio delle medesime attività ». Questo *repetita* mi fa pensare che si sia voluta limitare l'azione del commerciante, l'azione di colui che esercita un'attività produttiva; si sia voluta limitare cioè la concezione di questa ipotesi criminosa proprio a coloro che esercitano attività produttive e commerciali, cosa veramente assurda in questo momento perchè tutti i cittadini debbono rispondere di questa lesione, come la recente storia del periodo bellico e post-bellico ci ha insegnato.

Quello che ritengo veramente un errore da correggere sotto il profilo letterale e che ha conseguenze inimmaginabili è l'espressione: « compie manovre speculative ». Ciò è al di fuori del contesto della norma.

Infatti non possiamo sottoporre a norma penale chi compie manovre speculative poichè allora in ogni attività commerciale dovremmo andare a ricercare un'azione antiggiuridica e colpevole. L'espressione « compie manovre speculative » deve essere legata al fine di occultare, accaparrare, incettare, sì da determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno. Allora sì chi compie manovre speculative deve essere punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Questo però non è chiaro nella dizione dell'articolo. Infatti si dice che è punito chi compie manovre speculative (e non si aggiunge altro) ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità (anche a questo proposito dobbiamo far presente che si parla di generi alimentari di largo consumo e non

di comune consumo; ma anche nella terminologia bisogna mantenere una certa uniformità, per cui anche nell'articolo 501-bis avremmo dovuto parlare di merci di largo consumo) in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno. Anche qui si comprende con molta difficoltà che l'azione di una manovra speculativa debba avere come evento la rarefazione o il rincaro sul mercato interno. Non ho presentato un emendamento in proposito, ma non sarebbe male chiarire questo punto.

Al di fuori di queste osservazioni di carattere tecnico sulle norme, diamo il nostro consenso a questo disegno di legge per due ragioni. Innanzitutto perchè solleva dalle nebbie di un passato incerto l'ipotesi di agiotaggio che il codice penale conteneva ma che non si era mai ritenuta punibile. La seconda ragione è soprattutto di carattere morale essendo queste norme frutto della qualificazione di un determinato costume. Ed è senz'altro costume morale agire contro chi, approfittando di determinate condizioni di carattere economico, di carattere commerciale, ma soprattutto di asfissia economica della nostra comunità nazionale, attraverso manovre speculative, cioè con intenti esclusivamente di accumulazione illecita di capitali, strangola i componenti della comunità nazionale nei bisogni comuni essenziali, cioè nelle merci di largo consumo. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Coco. Ne ha facoltà.

* **C O C O .** A nome del Gruppo parlamentare democristiano, esprimo il consenso a questo disegno di legge presentato dal Governo anzitutto per la direttiva che il Governo ha voluto seguire e per il significato politico della legge. Perchè il Governo ha giustamente evitato un regime di prezzi imposti? Per l'esperienza, direi plurisecolare, che insegna come tutti questi regimi di prezzi imposti, quando vogliono alterare il meccanismo di formazione dei prezzi, raggiungono l'effetto contrario alle intenzioni

che li hanno mossi. Invece il Governo con questo disegno di legge è intervenuto per reprimere le attività speculative. E qui il termine speculativo ha evidentemente un significato nettamente diverso da attività rivolta a conseguire un utile come viene inteso in un certo linguaggio giuridico e commerciale, ovvero da altre attività che possono determinare la rarefazione dei prodotti o il rincaro dei prezzi.

Quindi, con questa legge, si sono volute reprimere quelle manovre che si inseriscono nella fase di distribuzione dei beni e nei meccanismi di formazione dei prezzi, alterandoli oltre quello che è invece la normale logica della dinamica di formazione di questi prezzi.

Pertanto, ritengo — e ritiene il Gruppo in nome del quale io parlo — che soprattutto per questo motivo — la direttiva e il significato politico della legge — si debba dare un giudizio favorevole.

Per quanto poi riguarda l'altro problema, la dizione dell'articolo 1, dove si legge: « chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale... » (evidentemente questa espressione intende per attività commerciale qualcosa di un po' diverso di quello che si ritiene nel linguaggio del codice, dove l'imprenditore commerciale non è colui che svolge un'attività di intermediazione, si riferisce invece ad un'attività di intermediazione dei beni) ha voluto colpire qualsiasi attività d'impresa; mentre prima la legge colpiva chi svolgeva queste attività nell'esercizio di una attività commerciale o industriale.

La Camera dei deputati ha modificato il testo originario in modo da inserire nella fattispecie anche l'attività degli imprenditori agricoli.

In linea generale si deve convenire che questa modifica è stata opportuna, soprattutto perchè nel periodo attuale e nel prossimo futuro — speriamo di sbagliarci — è più prevedibile che tali attività rivolte alla rarefazione dei prodotti ed al rincaro dei prezzi si possono verificare con riferimento ai prodotti alimentari, ai prodotti agricoli e quindi possano essere svolte soprattutto da imprenditori agricoli.

Rimane tuttavia una preoccupazione che è duplice. Anzitutto vi sono delle disposizioni nei trattati, nei regolamenti, nella normativa della CEE che non solo non vietano, ma favoriscono alcune attività rivolte a graduare l'immissione nel mercato di determinati prodotti agricoli, quindi abbiamo premi per l'immagazzinaggio del vino e maggiorazioni mensili di prezzi per regolare l'afflusso sul mercato di prodotti pronti per la commercializzazione. Pertanto ci troviamo in questa situazione un po' anomala: da una parte la normativa della Comunità economica europea che, prevedendo la possibilità di una immissione eccessiva nel mercato di determinati generi, incentiva quelle attività che sono rivolte a graduare nel tempo questa immissione dei beni; dall'altra una legislazione nazionale che, prevedendo la rarefazione di questi beni e soprattutto un rincaro eccessivo dei prezzi, reprime invece e punisce penalmente queste attività.

Altro problema importante è il seguente: l'accumulo da parte dei produttori agricoli — soprattutto nelle cooperative — e la conservazione per razionalizzare la distribuzione o la trasformazione o per la migliore qualificazione dei prodotti, non dovrebbero entrare in questa legge. Pertanto, anche a nome del Gruppo che rappresento, chiedo al Governo una precisa dichiarazione in questo senso e cioè nel senso che non si possono far rientrare in questa fattispecie tutte le attività alle quali generalmente ricorrono gli imprenditori agricoli, attività di accumulo specialmente nelle cooperative e di conservazione, rivolte a razionalizzare la distribuzione, a razionalizzare la trasformazione dei prodotti agricoli e alla migliore qualificazione di questi prodotti. Non è più possibile, fra l'altro, presentare un emendamento, ma se il Governo ritenesse di presentarlo in questo senso, forse sarebbe opportuno. Comunque è certamente opportuno, a nostro parere, che si chiarisca questo punto in modo da evitare da una parte che alcune attività di conservazione incentivate dalla legislazione comunitaria vengano considerate per la legislazione italiana come reati e dall'altra parte che vengano considerate come reati attività che non sono rivolte ad una

speculazione intesa nel senso comune e peggiore del termine, ma che sono rivolte ad una razionalizzazione della distribuzione e della trasformazione dei prodotti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

ROSI, relatore. Ho preso atto delle dichiarazioni del collega Fabbri e del collega Maccarrone. Devo dire però che allo stato delle cose questo era l'unico provvedimento efficace che si potesse prendere. Nulla vieta che in altra sede, con provvedimenti non di carattere penale ma di altro genere, il Parlamento e il Governo propongano norme che siano idonee ad eliminare le occasioni e le possibilità di speculazione, di accaparramento e di imboscamento di merci.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Nencioni e le proposte di modifica al testo di legge, poichè non sono stati presentati emendamenti non ritengo di dover intervenire in argomento.

NENCIONI. Avevo pregato la Commissione, il relatore e il Governo di darmi una risposta.

VIVIANI. Siamo in seconda lettura...

ROSI, relatore. Formalmente non vi è alcuna richiesta.

PRESIDENTE. È un invito che vi è stato rivolto, ma non dovete accettarlo obbligatoriamente. Proseguo, onorevole relatore.

ROSI, relatore. Per quanto attiene all'intervento del senatore Coco concernente le attività agricole, non mi sembra che il normale immagazzinaggio dei prodotti agricoli tendente a consentire la maturazione e la lavorazione dei medesimi debba rientrare fra le ipotesi di speculazione previste dal disegno di legge. Certamente se il Governo farà

questa precisazione, in aggiunta a quella che ha ora fatto il relatore, sarà bene perchè vi è la necessità che i nostri imprenditori agricoli siano tranquilli nella loro normale e onesta attività di produzione e di lavorazione delle merci. Questo anche in conformità alle norme della Comunità europea che favoriscono a volte proprio l'immazzinaggio per una migliore lavorazione delle merci ed anche per una regolamentazione delle leggi di mercato. Detto questo, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge presentato dal Governo apporta modifiche al contenuto del decreto, modifiche tese a raggiungere le finalità, più volte sottolineate nella relazione del Governo, che il decreto stesso si propone.

Infatti nel decreto era previsto un unico delitto di evento di difficile, difficilissima dimostrazione, mentre nel disegno di legge modificato dalla Camera si prevedono due fattispecie diverse, entrambe costituite da reati di azione. Se infatti si deve raggiungere la finalità di colpire le manovre speculative degli incettatori, degli accaparratori eccetera, non è possibile richiedere poi la prova del nesso di causalità tra le manovre speculative e l'evento della rarefazione o del rincaro delle merci di comune o largo consumo. In altri termini se si volesse ogni volta dimostrare che la singola manovra speculativa ha effettivamente prodotto e concretamente realizzata la rarefazione o il rincaro delle merci di comune o largo consumo non si riuscirebbe mai ad individuare un solo caso di questo tipo rientrante nella fattispecie. Sicchè le modifiche apportate dalla Camera si sono rese indispensabili proprio al fine di realizzare gli scopi che il decreto si proponeva. E prendo atto con soddisfazione che gli onorevoli senatori intervenuti hanno riconosciuto esplicitamente ciò, in particolare

il senatore Maccarrone. Devo subito chiarire che effettivamente il senatore Fabbri ha ragione quando dice che il disegno di legge non può da solo raggiungere gli scopi dell'equilibrio della distribuzione dei beni. È chiaro però — ha già risposto limpidamente l'onorevole relatore — che, accanto a questo provvedimento che tende a scoraggiare, appunto, attraverso la sanzione penale, un deterrente importante comunque, l'attività degli speculatori, degli incettatori, si dovranno proporre, se esistono difetti nel sistema distributivo, altre disposizioni, altre modifiche tese proprio a riequilibrare la distribuzione generale. Il Governo si è fatto carico di questo; infatti il progetto di riforma dell'AIMA è proprio in questo senso, vuole razionalizzare la politica della distribuzione delle merci. Indubbiamente il senatore Maccarrone ha rilevato con esattezza che le fattispecie di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione ipotizzano un particolare tipo di frode da distinguere tuttavia dalle frodi tese ad ingannare la singola persona in quanto le fattispecie previste sono invece dirette all'inganno di una comunità di persone. Si tratta quindi di fattispecie di maggiore pericolosità rispetto alle comuni ipotesi di frode. Può darsi che anche queste fattispecie siano di rara applicazione come raramente applicato è stato l'articolo 501 sull'aggiotaggio. E noi tra l'altro ce lo auguriamo; se non fosse raramente applicato non avremmo molte manovre speculative. Devo dire al senatore Nencioni, che peraltro ha annunciato il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge, che non mi sembra sia rilevante la distanza delle norme del disegno di legge attuale rispetto al decreto-legge. Ho già chiarito che le modifiche attenevano ad una migliore realizzazione delle finalità dello stesso decreto. A me sembra che non sia opportuno presentare emendamenti anche al disegno di legge perchè le ipotesi ivi previste mi paiono almeno di chiara interpretazione. Comunque farò delle osservazioni che possono avere riferimento agli appunti mossi dal senatore Nencioni.

Per quanto attiene al comune o largo consumo l'espressione è dedotta dall'aggiotag-

gio ed è tradizionale. Il senatore Nencioni potrà obiettare che se tale dizione è stata usata, nulla ci autorizza a continuare ad usarla ove fosse sbagliata. Tuttavia nella Commissione si pensò che le merci di comune consumo potessero anche non essere di largo consumo e viceversa. Ecco perchè si richiede che le merci siano di comune o di largo consumo. Credo che sia chiara questa dizione che peraltro fa riferimento ad una espressione consolidata dall'uso nei testi legislativi. Non credo sia necessario eliminare dall'ipotesi del primo comma dell'articolo 501-bis l'espressione « nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale » proprio perchè è vero che si usa la dizione « chiunque », per cui non deve trattarsi necessariamente di un commerciante, poichè una qualsiasi persona, svolgendo un'attività del tipo di quelle richiamate, potrebbe realizzare l'ipotesi di reato, ma d'altra parte costui non potrebbe incidere sul rincaro dei prezzi o sulla rarefazione del prodotto se non svolgesse un'attività di produzione o commerciale. Pertanto al massimo la dizione poteva essere superflua, ma non è errata.

A proposito del riferimento agli interessi stranieri, devo osservare al senatore Nencioni che l'espressione è stata dedotta proprio dall'articolo 501. Le Commissioni del Senato e della Camera si sono limitate a riproporre il testo.

N E N C I O N I . Ma allora non c'era il Mercato comune.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A proposito del quesito se deve essere l'azione a tendere a favorire oggettivamente gli interessi stranieri oppure se è il cittadino che deve avere questo ruolo specifico, vorrei ricordare come l'aggiotaggio sia stato sempre considerato come una particolare qualificazione del dolo specifico. In altre parole deve essere l'intenzione del cittadino diretta a raggiungere la finalità di favorire gli interessi stranieri.

N E N C I O N I . Solo che non è mai stato punito nessuno.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è esatto, qualche caso c'è stato.

Un'altra osservazione è stata avanzata dal senatore Nencioni a proposito dell'espressione « manovre speculative », per cui egli si chiede come essa debba essere intesa. In realtà è chiaro che la manovra speculativa va qualificata in relazione alla sua idoneità a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo e così via. Si dice cioè che le manovre speculative devono essere realizzate in modo tale da determinare la rarefazione delle merci o il rincaro del prezzo sul mercato interno. Per cui facciamo una distinzione precisa; non si tratta di una manovra speculativa qualsiasi, ma di una manovra che abbia questi precisi effetti. Avendo noi eliminato in sede parlamentare la necessità della realizzazione dell'evento e quindi della prova del nesso di causalità tra l'azione e l'evento, si è arrivati ad una qualificazione della manovra speculativa considerandola come manovra atta a determinare certi risultati e quindi a concretizzare la fattispecie prevista nell'articolo 501-bis.

N E N C I O N I . Ma l'espressione non è chiara.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Guardi che più volte alla Camera e al Senato, abbiamo cambiato questa formulazione. Bisogna osservare che ci sono delle virgole che chiariscono: « Chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a ... ». Le virgole sono chiaramente indicative del modo di interpretare la norma.

N E N C I O N I . Forse era meglio mettere qualche punto.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si contenti delle virgole.

Ringrazio il senatore Coco per il fatto che condivide la direttiva politica scelta dal Governo che non ha ritenuto di accedere ad una normativa facente riferimento al prezzo imposto e posso tranquillizzarlo nel senso che l'attuale disegno di legge mi sembra in armonia con gli articoli 85 e 86 del trattato istitutivo della CEE, in quanto gli stessi articoli vietano le intese e i comportamenti diretti a restringere o a falsare il gioco della concorrenza solo se diretti a pregiudicare il commercio nell'ambito del Mercato comune: cioè, non è che non esistano nel sistema internazionale delle ipotesi di questo tipo, anzi proprio gli articoli 85 e 86 reprimono i comportamenti illeciti tesi a falsare il gioco equilibrato del mercato internazionale. Pertanto il disegno di legge mi pare in armonia con quelle direttive, circa l'applicazione nel mercato interno delle direttive stesse.

In ordine al secondo dubbio, credo che abbia risposto molto bene il relatore. Mi sembra quasi ovvio che non possano rientrare nella fattispecie le attività alle quali gli agricoltori ricorrono nella normale attività di razionalizzazione della distribuzione o di valorizzazione delle merci: certo, l'immagazzinaggio teso a maturare le merci non potrà mai rientrare nella fattispecie di cui sopra, nè credo si possa ritenere che debba entrare nella ipotesi delittuosa il normale conferimento che nelle cooperative agricole si fa ai soci perchè si tratta di normali conferimenti che non possono mai essere assunti come realizzativi di manovre speculative illecite.

Con questi chiarimenti credo non vi siano dubbi sulla retta interpretazione del disegno di legge proposto come conversione del decreto presentato dal Governo.

Ringrazio tutti i Gruppi per il consenso unanime a questo disegno di legge e ringrazio il presidente della Commissione giustizia e il relatore per l'attività svolta per la rapida conclusione dell'*iter* legislativo di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative, nel seguente testo:

Articolo 1. — Dopo l'articolo 501 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 501-bis. - (*Manovre speculative su merci*). — Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza ».

Articolo 2. — L'articolo 501 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 501. - (*Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse*

di commercio). — Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici ».

P R E S I D E N T E. Non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Sarò brevissimo. Intervengo per dichiarazione di voto perchè non ho avuto modo di intervenire nella discussione generale.

Le ragioni del nostro voto favorevole al provvedimento in esame sono da attribuirsi al momento particolare che il nostro paese attraversa. La situazione difficile, le difficoltà di approvvigionamento di molti prodotti, il loro crescente costo e la conseguente possibilità di aumento dei prezzi di vendita inducono molti ad effettuare approvvigionamenti eccessivi in attesa di possibilità maggiori e di sproporzionati realizzi. Abbiamo

dovuto constatare in questi ultimi tempi che, oltre al formaggio grana e parmigiano che hanno in questi giorni toccato prezzi proibitivi, anche altri prodotti, come la pasta, lo zucchero, alcuni medicinali e persino alcune materie prime, per non parlare del gasolio e della benzina, spariscono, si riducono sul mercato, per poi rispuntare con dei prezzi più elevati. Combinando insieme accaparramenti, incetta e manovre speculative si è provocato e si è aggravato il fenomeno della rarefazione e quello conseguente del rincaro dei prezzi, venendo così a premere sul consumatore già preoccupato del rialzo generale del costo della vita. Occorreva quindi un provvedimento che tentasse di porre rimedio ad una situazione che con il perdurare della crisi non potrà che tendere ad aggravarsi. L'uso del rimedio rappresentato dall'articolo 501 del Codice penale si attaglia a fattispecie diversa da quella di cui ci occupiamo, e se usato per fenomeni di accaparramento e speculazione rappresenta una forzatura. Era necessario pertanto un provvedimento più aderente alla situazione che si veniva creando; il provvedimento è venuto, ma così come era stato presentato alla Camera dei deputati dal Governo ben difficilmente avrebbe potuto avere la nostra approvazione senza le modifiche apportate, sia per la equivocità, sia per la scarsa incidenza penale e quindi per la difficoltà estrema di adattarne le norme alla situazione reale e concreta.

La prima modifica che ci trova consenzienti è quella relativa alla individuazione della attività prevista dall'articolo 1 in « produttiva o commerciale » mentre nel testo del Governo si parlava di attività industriale o commerciale. Il termine « produttiva » è evidentemente da intendersi in senso più estensivo e quindi più confacente alla situazione di oggi. Altra modifica apportata è quella relativa alla individuazione dei generi, più precisa e più rispondente alle necessità del momento.

Le stesse osservazioni possono essere fatte relativamente alla condotta incriminata, la quale viene a configurare una situazione considerata di pericolo per l'economia e come

tale penalmente rilevante. Altra modifica determinante è quella relativa all'obbligo della immediata vendita coattiva delle merci subito dopo che si è proceduto al sequestro acciocchè la permanenza del sequestro fino all'esito finale del giudizio, come sarebbe di norma, non provochi la conseguenza di aggravare una situazione che invece si vuole evitare; anche questo ci trova consenzienti. Queste, dicevo, sono le ragioni del nostro voto favorevole a questo provvedimento che votiamo per il suo contenuto, per la nuova disciplina che introduce, per le fattispecie penali che meglio precisa e per le sanzioni penali che prevede ed in particolare per aver fissato un minimo di pena inderogabile, cosa che maggiormente preoccupa chi viola o intende violare la legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Proroga del termine per la presentazione delle relazioni sui Documenti IV, nn. 15 e 16

VENANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZI. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari chiedo che sia concessa, ai sensi dell'articolo 135, settimo comma, del Regolamento, una proroga di 30 giorni per riferire in ordine alle domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore D'Amico, di cui ai documenti IV, n. 15 e n. 16. La Giunta è stata molto impegnata nell'esame di questo caso abbastanza delicato ma non è potuta tuttavia pervenire, nei termini regolamentari, ad una deliberazione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta di proroga avanzata dal senatore Venanzi è accolta.

Deliberazione su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di talune domande di autorizzazione a procedere in giudizio. La prima è quella avanzata nei confronti del signor Marcello Galeotti per vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 12*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

GUARINO, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta con la quale si propone che l'Assemblea non conceda l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere la autorizzazione a procedere in giudizio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, numero 13*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

CACCHIOLI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta. La Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 14*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

B E N E D E T T I, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta nella quale ho cercato di evidenziare — spero di esserci riuscito — tutti i contenuti e gli aspetti del dibattito che, indubbiamente approfondito e intenso, si è svolto in seno alla Giunta.

In questa sede non ho altro da aggiungere alla relazione. Voglio solo sottolineare le conclusioni alle quali la Giunta è pervenuta. Innanzitutto non vi è luogo a deliberare per la parte dell'articolo nella quale sono riportati i brani della relazione di minoranza presentata dall'onorevole Giuseppe Nicolai a conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, trattandosi di materia coperta dalla irresponsabilità di cui all'articolo 68, prima parte, della Costituzione e pertanto di materia nella quale non deve esservi luogo a richiesta di autorizzazione a procedere. Tanto la Giunta comunica all'Assemblea con invito a prenderne atto.

In secondo luogo si propone la concessione dell'autorizzazione a procedere per la parte dell'articolo riferibile al senatore Giorgio Pisanò e di conseguenza non garantita dall'irresponsabilità. A queste conclusioni la Giunta è pervenuta all'unanimità.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Petrella per concorso nel reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario (articoli 110, 290 del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV*, n. 17).

Ha facoltà di parlare il relatore.

V E N A N Z I, *f. f. relatore*. Si tratta di un caso già risolto nella passata legislatura. Vi è una certa urgenza perchè il processo è stato fissato per la sessione della Corte di assise di La Spezia per il 9 dicembre prossimo venturo. L'esame di questa nuova richiesta di autorizzazione a procedere è stato tuttavia compiuto attentamente dalla nostra

Giunta, che si è adeguata al precedente confermandolo, per cui si propone la concessione, come ben conclude la relazione fatta dal senatore De Carolis.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Petrella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco, per concorso nei reati di oltraggio a pubblico ufficiale turbamento di funzioni religiose, radunata sediziosa (articoli 110, 112, 405 e 655 del codice penale) (*Doc. IV*, n. 18).

Ha facoltà di parlare il relatore.

G U A R I N O, *relatore*. Signor Presidente, l'autorizzazione a procedere per questi reati è stata già rilasciata nella precedente legislatura su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale di Reggio Calabria. Oggi tale richiesta viene riproposta dal magistrato di Potenza a seguito di rimessione per legittima suspicione. La Giunta è stata unanime nel ritenere che si debba concedere l'autorizzazione a procedere.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la proposta della Giunta favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Deliberazione sulla richiesta di fissazione della data per lo svolgimento di interpellanze

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca: « Deliberazione, ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, e 155 del Regolamento, sulle richieste di fissazione della data per la discussione congiunta — a norma del successivo articolo 159 del Regolamento — della mozione n. 1 - 00006 e dell'interpellanza numero 2 - 00035 ».

A N D E R L I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Rendo noto al Senato che poco fa il nostro Gruppo, con la firma di tutti i suoi membri, volendo con questo sottolineare l'importanza che noi diamo alle trasmissioni radiotelevisive, ha presentato un'interpellanza sostitutiva in qualche modo della mozione di cui all'ordine del giorno. Con questo non intendiamo ritirare la mozione, ma riteniamo più opportuno che, abbinata all'interpellanza del senatore Bettiza e alle interpellanze che stanno pervenendo e che certamente perveniranno da altri Gruppi — per lo meno me lo auguro —, ci sia anche una nostra interpellanza che non pretende di avere un rango superiore rispetto ai documenti che altri Gruppi andranno a presentare.

Ci rendiamo anche conto — diciamolo con franchezza — che forse la situazione non è del tutto matura per un voto del Senato su un argomento così delicato, anche se da parte nostra è auspicabile — e credo lo sia per tutti — che queste condizioni si creino il più rapidamente possibile vista l'enorme importanza della questione in discussione e visto che ogni giorno che passa rischia di aggravare ulteriormente la già grave situazione nella quale ci troviamo.

Vorrei quindi pregarla, onorevole Presidente, di tenere conto del fatto che il nostro Gruppo le chiede di conservare agli atti del Senato la nostra mozione in modo che essa possa essere sempre da noi richiamata in discussione per un eventuale voto qualora la risposta del Governo che verrà, spero, tra qualche settimana non fosse di nostra soddisfazione. Vorrei inoltre pregarla di tenere contemporaneamente conto del fatto che c'è una nostra interpellanza, sostitutiva, per ora, della mozione, che ha contenuti non diversi dalla mozione che a suo tempo presentammo, anche se è un po' aggiornata in base agli ultimi sviluppi della situazione.

Per quanto riguarda la data, desideriamo prima sentire l'opinione del Governo. Certo non vorremmo andare troppo lontano nel tempo. Una discussione come questa non avrebbe quasi più senso se dovessimo stabilire la data a distanza di mesi. Mi auguro che il rappresentante del Governo sia in condi-

zione di indicare una data recente, dopo di che, onorevole Presidente, le farò conoscere la nostra opinione.

B E T T I Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B E T T I Z A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda la nostra interpellanza, data l'urgenza del problema, da noi ritenuto estremamente importante per la pluralità dell'informazione nel nostro paese e data anche l'insufficienza della legge n. 103 rispetto alle disposizioni della stessa Corte costituzionale, desidereremmo che fosse quanto prima messa in discussione in quest'Aula.

Naturalmente ci rendiamo conto che anche il Governo ha le sue necessità e che indubbiamente vorrà presentarci una proposta sulla base della quale ci sarà forse più facile definire la fissazione della data di discussione di questa interpellanza.

T I R I O L O , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T I R I O L O , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è d'accordo che venga discussa in Aula una materia così importante; perciò, anche per avere elementi che siano validi ai fini della discussione oltre che per avere la presenza del Ministro alla discussione che si terrà in Senato, noi proporremo una data che va dal 12 al 19 dicembre, cioè prima delle ferie natalizie.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, ritengo che la proposta del Governo possa essere integrata nel senso di dare mandato alla conferenza dei Capi gruppo di fissare con precisione il giorno in cui avverrà il dibatt-

tito, tenendo conto delle esigenze generali.

Conosco un poco il calendario dei lavori e so che abbiamo delle settimane piuttosto intense sia per la legge sulla riconversione e ristrutturazione industriale, sia per l'approvazione del bilancio di previsione. Pertanto la data del 20 dicembre mi sembrerebbe un po' troppo a ridosso delle vacanze natalizie, talchè rischieremo di slittare poi a gennaio e questo, a mio giudizio, non dovrebbe avvenire. Collocherei quindi, la data tra il 12, il 15 e il 17; non arriverei al 20 perchè questa data significherebbe, onorevole Sottosegretario, arrivare a gennaio.

TIRIOLO, sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni. Ho detto dal 12 al 19 dicembre.

ANDERLINI. Ed allora direi che l'Aula debba dare mandato alla conferenza dei Capi gruppo di fissare una data che sia il più vicino possibile al 12, tenendo conto delle esigenze di alcuni colleghi che hanno degli impegni anche internazionali, tenendo conto delle esigenze del Ministro in quanto desideriamo vivamente che il Ministro sia personalmente presente, anzi vorremmo in tal senso un'assicurazione, altrimenti la discussione rischierebbe di perdere una parte notevole del suo significato, senza con ciò voler sottovalutare il ruolo e l'importanza dei nostri sottosegretari.

BETTIZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BETTIZA**. Esprimo parere positivo sulla data proposta; anch'io sono dell'opinione che la presenza del signor Ministro sia utile in questa discussione che sarà articolata e forse anche polemica.

Siccome penso d'intervenire personalmente in maniera documentata nel dibattito, per i miei impegni internazionali presso il Parlamento europeo, preferirei differire la data a dopo il 12, cioè intorno al 15 dicembre.

Pertanto dal 15 al 17 per me andrebbe bene. Veda adesso il Governo di trovare un punto d'incontro tra la mia proposta e quella del collega Anderlini.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, resta stabilito che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari inserirà le interpellanze 2 - 00035 e 2 - 00047 nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo successivo a quello in corso che si estende fino al giorno 10 dicembre.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (335).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

BALBO. — « Abolizione del blocco contrattuale riguardante i medici mutualistici e altri operatori sanitari e riconoscimento della libera professione nelle case di cura private ai medici ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo definito » (332), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati » (309), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . I disegni di legge: ZICCARDI ed altri. — « Preavvicinamento al lavoro dei giovani inoccupati » (84) e: FERRALASCO ed altri. — « Provvedimenti a favore dei giovani inoccupati » (203), già assegnati in sede referente alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), sono deferiti alla Commissione stessa in sede redigente, per ragioni di connessione con il disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati » (309).

Su tutti e tre i disegni di legge sono chiamate ad esprimere il loro parere le Commissioni 1ª, 5ª, 9ª e 10ª.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

V I G N O L O , *segretario:*

ANDERLINI, ROMANÒ, GIUDICE, GUARINO, BRANCA, LAZZARI, GOZZINI, LA VALLE, BASSO, BREZZI, MASULLO, MELIS, OSSICINI, PASTI, ROMAGNOLI CARRETTONI Tullia, PARRI, VINAY, GALANTE GARRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che, dopo le due sentenze della Corte costituzionale (1974 e 1976), la comunicazione televisiva e radiofonica ha raggiunto punte di disordine intollerabili e che televisioni estere, televisioni fintamente estere, televisioni locali e televisioni di mera occupazione utilizzano frequenze, sovrappongono programmi ed usurpano un bene di tutti;

rilevato che in altri Paesi, dove sono nati problemi analoghi di composizione di conflitti tra pubblico e privato o tra potere centrale e potere locale, non è accaduto nulla del genere, avendo il Parlamento ed il Governo regolato per tempo le contese;

ritenuto sommamente offensivo che, in una materia così delicata e di tanta rilevanza politica, sociale e culturale, finiscono per prevalere sull'interesse di tutti gli interessi di pochi, mentre tra le finalità costantemente perseguite dal movimento riformatore è fondamentale quella di garantire il pluralismo attraverso l'uso democratico dello strumento radiotelevisivo;

considerato che la fase che si sta attraversando è transitoria perchè al momento che polverizza le fonti di comunicazione è certo che subentrerà il momento della loro ricomposizione oligopolistica, mancando in Italia efficaci strumenti legislativi anti-trust;

ritenuto, altresì, che allo stato delle cose siano da regolare cinque ordini di problemi:

- a) quelli relativi alle televisioni locali;
- b) quelli relativi alle televisioni estere propriamente dette;
- c) quelli relativi alle televisioni installate all'estero per trasmettere programmi diretti all'Italia;
- d) quelli relativi al servizio pubblico nazionale;
- e) quelli relativi alla regolamentazione delle trasmissioni radiofoniche,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non intenda procedere ad appropriate azioni per la corretta soluzione di tali problemi e, in particolare, se non intenda, nell'immediato, prendere tutte le misure efficaci, secondo l'impegno assunto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza, per impedire e reprimere le violazioni della norma che vieta la ripetizione in Italia di messaggi pubblicitari televisivi dall'estero e perchè, in attesa di una normativa specifica, non operino le emittenti locali onde evitare fatti compiuti che comprometterebbero ulteriormente la situazione.

Gli interpellanti chiedono, inoltre, di sapere se il Governo non intenda predisporre, anche in via legislativa, una stabile soluzione che sia ispirata ai seguenti criteri:

- 1) chiara conferma del primato del servizio pubblico nazionale, che deve essere messo in grado di operare efficacemente nel rispetto dei principi della professionalità, della funzionalità e del pluralismo;

2) precisa determinazione degli ambiti e delle caratteristiche delle trasmissioni locali e costituzione di un'autorità collegiale nominata dal Parlamento e dalle Regioni, con compiti di autorizzazione, di vigilanza e di garanzia;

3) subordinazione delle autorizzazioni ai ripetitori di programmi stranieri alla stipula di apposite convenzioni internazionali con i Paesi da cui i programmi traggono origine e con gli organismi televisivi interessati: in ottemperanza a quanto già stabilito dalla legge riguardo al divieto di ripetitori per emittenti costituite allo scopo di trasmettere programmi in Italia, l'autorizzazione potrà essere concessa solo per programmi di organismi televisivi stranieri regolarmente irradiati dalle reti del Paese di origine, in una delle lingue nazionali ufficiali del Paese stesso.

(2 - 00047)

Annuncio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VIGNOLO, segretario:

PITTELLA, MINNOCCI, VIGNOLA, RUFINO, SCAMARCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la posizione del Governo in relazione alla gravissima vertenza del quotidiano « Il Mattino » di Napoli ed il suo giudizio sulle decisioni della società EDIME, che scopertamente appaiono finalizzate a sostenere i tentativi di ben identificati personaggi napoletani, intesi a riassumere il dominio politico del giornale e ad utilizzarlo per manovre di potere.

(3 - 00190)

GUARINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che il prossimo 1° dicembre 1976 si compie il terzo anniversario dell'inizio dei lavori, assunti in proprio dagli uffici tecnici della Cassa per il Mezzogiorno, per la

costruzione di una condotta fognaria nella via Tasso di Napoli e che detti imponenti lavori, secondi solo all'erezione della piramide di Cheope e al taglio dell'istmo di Suez, tuttora impegnano l'importante arteria, con ovvie limitazioni del traffico che vi si dovrebbe svolgere, si chiede se non sia il caso, considerata la prevedibile lunga durata della continuazione dell'opera, di celebrarne la prima tappa triennale inviando sul posto uno scelto comitato di dirigenti della Cassa a raccogliere le espressioni di cordialità e di stima delle popolazioni del luogo.

(3 - 00191)

GUARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'ondata di indignazione sollevata, a tutti i livelli ed in tutti gli ambienti onesti, dalle ultime notizie relative al colpo di mano che, attraverso la società editoriale EDIME, abilmente orientata dalla società « Affidavit », la quale copre a sua volta un gruppo di potere che ostinatamente e tuttora sgavazza a Napoli e dintorni, si tenta di operare al fine di riportare il quotidiano « Il Mattino » nella sfera di influenza del predetto gruppo di potere.

Per sapere, altresì, in relazione a tale empietà di indignazione cittadina, se voglia intervenire con decisione a chiarire fatti, antefatti e retroscena, tutelando con ciò l'effettiva libertà della stampa a Napoli.

(3 - 00192)

ROMEO, MIRAGLIA, CAZZATO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerata la grave situazione in cui versa la tabacchicoltura pugliese, dovuta alla giacenza di circa 60.000 quintali di tabacco della produzione 1975 ed al conseguente difficile avvio delle operazioni di commercializzazione del tabacco prodotto nel 1976 valutabile in 250.000 quintali;

constatato che l'Azienda monopoli di Stato è orientata all'acquisto del tabacco sui mercati esteri;

tenuta presente la rilevanza economica della produzione tabacchicola nella regione, ed in particolare nel Salento, sotto il profilo del reddito e dell'occupazione,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di promuovere:

l'acquisto, da parte dell'Azienda dei monopoli di Stato, della produzione del 1975, con particolare riguardo alle giacenze presso le cooperative;

l'elaborazione di un programma organico di sviluppo e valorizzazione della tabacchicoltura (varietà levantina), coinvolgendo la responsabilità dell'Azienda di Stato che è chiamata a definire i propri programmi di concerto con le categorie produttrici, in attuazione dell'auspicata riforma dell'Azienda dei monopoli di Stato.

(3 - 00193)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MINNOCCI. — *Ai Ministri della sanità, delle finanze, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di rendere operante l'intervento pubblico per combattere il gozzismo da carenza di iodio, particolarmente grave in varie zone del Paese, tra le quali la provincia di Frosinone, intervento a suo tempo predisposto in base ai lavori dell'apposita Commissione di studio che avevano portato all'emanazione del decreto del Ministro della sanità del 15 febbraio 1972 per la produzione di sale da cucina iodurato da parte dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, senza, peraltro, pervenire a risultati concreti.

Considerate le obiettive difficoltà che rallenterebbero lo smercio — e quindi una fabbricazione economicamente conveniente — del sale iodurato alle popolazioni interessate, difficoltà che tuttavia si era già previsto di poter superare con un'energica promozione delle vendite per mezzo di una corretta informazione ed educazione sanitaria nelle scuole ed in altre sedi pubbliche opportune, l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi i Ministeri competenti non abbiano proseguito nelle misure, a tuo tempo già iniziate, per lo sviluppo di tale campagna di educazione sanitaria e, quindi, nella distribuzione al dettaglio del sale iodurato — allo stesso prezzo di quello normale — nella provincia di Frosi-

none, il cui suolo è gravemente carente di iodio in quasi tutti i suoi comuni, eventualmente promuovendo l'intervento per un adeguato rifornimento anche delle altre zone del Paese nella stessa situazione.

L'interrogante sottolinea il valore sociale e sanitario della lotta contro il gozzismo e, in generale, la carenza di iodio, trattandosi di un inconveniente gravissimo per il benessere psico-fisico e per un progresso sociale equilibrato delle popolazioni interessate.

(4 - 00494)

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali la Commissione centrale per la finanza locale, nell'esaminare le delibere dei comuni applicanti gli accordi sindacali della categoria dei dipendenti degli Enti locali, accetta o respinge il quinto livello retributivo con criteri che non trovano alcuna logica giustificazione, creando in tal modo ingiustizie e sperequazioni.

Per sapere, altresì, quali siano gli impedimenti che non consentono alla suddetta Commissione di esaminare con la dovuta sollecitudine le controdeduzioni dei comuni che non hanno visto sanzionate le proprie deliberazioni.

(4 - 00495)

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in relazione alla risposta data alla precedente interrogazione n. 4 - 4491 della VI legislatura — se ritiene, come l'interrogante, che sia opportuno promuovere ulteriori accertamenti in merito alle irregolari iscrizioni anagrafiche che si sono verificate nel 1975 nel comune di Fontechiari, giacchè non sembra che esse riguardino soltanto 3 nuclei familiari, come accertato dalla Prefettura di Frosinone.

(4 - 00496)

MASCAGNI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che in provincia di Bolzano è in atto, nell'ambito lavorativo dell'Azienda ferroviaria, il criterio dell'avvicendamento, regolamentato con circolare numero 11.000 del 1969 dell'Azienda stessa, secondo cui, dopo alcuni anni di permanenza in Alto Adige, i dipen-

denti maturano il diritto ad essere trasferiti alle sedi di originaria residenza o a sedi viciniori, per essere sostituiti con personale di nuova o più recente assunzione;

che da mesi sono in atto tra il personale ferroviario della provincia di Bolzano agitazioni sindacali al fine di ottenere, per alcune centinaia di aventi diritto, l'avvicendamento che l'Azienda delle Ferrovie dello Stato tarda inesplicabilmente ad attuare, e ciò anche dopo un telegramma di formale assicurazione inviato lo scorso mese di settembre 1976 dal Ministro al commissario del Governo per la provincia di Bolzano;

che, in particolare, la Federazione unitaria provinciale SFI-CGIL, SAUFI-CISL e SIUF-UIL ha deciso scioperi articolati a livello provinciale, attuati in modo da determinare comunque il minor disagio per gli utenti, mentre gruppi di dipendenti del centro di Fortezza, facenti capo a formazioni sindacali autonome, evidentemente esasperati per la carenza degli organi direzionali centrali, hanno ritenuto di portare l'azione di lotta a livelli più radicali, con conseguenze pesanti particolarmente per il traffico merci;

che, in base allo statuto di autonomia ed alle norme di attuazione per il pubblico impiego, recentemente emanate, le assunzioni in provincia di Bolzano, nell'ambito della stessa Azienda ferroviaria, dovranno d'ora in avanti essere fatte secondo le disposizioni che regolano il bilinguismo e la proporzionale etnica e che, comunque, gli avvicendamenti maturati possono ugualmente essere attuati provvedendo alla provvisoria copertura dei posti che si rendono liberi non con trasferimenti, bensì con comandi, in modo da non compromettere l'efficacia delle norme speciali prima indicate;

che risulta siano in corso da parte dell'Azienda ferroviaria iniziative tendenti a trasferire in altre sedi taluni servizi o impianti funzionanti a Bolzano e che di recente, a tale proposito, la Federazione unitaria provinciale di Bolzano SFI-CGIL, SAUFI-CISL e SIUF-UIL ha preso posizione ufficiale contro tali misure,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali ragioni abbiano indotto il Ministero a sospendere gli avvicendamenti e, d'altro canto, a non intervenire tempestivamente, di

fronte al grave stato di agitazione sindacale, con chiarimenti ed iniziative concrete, tali da riportare la situazione del servizio ad uno stato di normalità in un tronco ferroviario di così evidente importanza;

quali misure il Ministero intenda adottare per accelerare le procedure riguardanti le nuove assunzioni, in base alle norme di attuazione recentemente emanate in fatto di pubblico impiego, e perchè non abbia ritenuto di accogliere le sollecitazioni delle autorità locali e delle organizzazioni sindacali unitarie, intese ad anticipare ragionevolmente i tempi per la predisposizione di tali procedure;

se, infine, il Ministero non consideri la inopportunità di provvedimenti tendenti a spostare da Bolzano e dall'Alto Adige determinati servizi o impianti in altre sedi del compartimento, provvedimenti che suscitano comprensibilmente preoccupazioni e dubbi sugli orientamenti in base ai quali si intende attuare una più rispondente sistemazione del personale, nello spirito e nella lettera delle norme autonomistiche.

(4 - 00497)

DEL PONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

1) se risponde al vero che è in programma, per il 1° gennaio 1977, la soppressione dell'Ufficio del registro di Domodossola;

2) in base a quale motivo serio ed obiettivo già lo scorso anno si è provveduto a sopprimere nella stessa località l'Ufficio della conservatoria delle ipoteche, trasferendolo a Verbania;

3) se il tutto può precedere un'azione più generale tendente alla soppressione dell'Ufficio delle imposte dirette e della Pretura, tutti servizi da accentrarsi a Verbania;

4) se il Ministro si rende conto dello stato di disagio, di frustrazione e, nel contempo, di netta e decisa opposizione della popolazione interessata ai provvedimenti di cui sopra.

(4 - 00498)

BARBARO. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno, delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali agli ufficiali delle Forze armate e dei Cor-

pi di polizia provenienti dai corsi normali delle Accademie militari e delle Scuole di applicazione non venga rilasciato, completati con esito positivo i 4 anni del corso stesso, alcun diploma valido ai fini dello svolgimento di un'eventuale professione, qualora circostanze avverse imprevedibili li obbligassero ad interrompere la carriera militare.

È a tutti ben noto il carattere di estrema serietà e di massimo rigore degli studi compiuti presso le Accademie militari e le Scuole di applicazione, studi i quali, per approfondimento e durata, non sono certamente inferiori a quelli effettuati presso le Università della Repubblica.

La suddetta esigenza è stata per la verità già avvertita nel passato dal Ministero della difesa, tanto che lo scorso anno gli organi legislativi del Ministero stesso furono incaricati di promuovere un disegno di legge per il riconoscimento giuridico « globale » degli studi svolti presso le Accademie militari e le Scuole di applicazione d'Arma, anche perchè il mancato riconoscimento ed equiparazione di tali corsi quadriennali ad un corso di laurea ufficiale pone gli ufficiali provenienti dalle Accademie, rispetto ad altri in possesso di laurea, ma provenienti dai complementi, in una condizione di inferiorità nella valutazione per l'avanzamento ai gradi superiori.

In base alle suesposte considerazioni, l'interrogante chiede che venga affrettata la predisposizione di un disegno di legge per il riconoscimento giuridico degli studi effettuati presso le Accademie e le Scuole di applicazione, affinché a coloro che tali studi hanno superato venga rilasciato un diploma valido a tutti gli effetti di legge all'abilitazione ad una professione attinente agli studi praticati nelle Accademie e nelle Scuole di applicazione.

(4 - 00499)

BARBARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga necessario promuovere anche per il 1976 un provvedimento analogo a quello stabilito con legge 18 novembre 1975, n. 611, concernente « Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura ».

Infatti, con il sopracitato provvedimento venne stanziata la somma di lire 15 miliardi per l'anno 1975, da utilizzarsi da parte delle Regioni, in base a proprie leggi, come anticipazioni, fidejussioni e concorsi negli interessi per mutui erogati a favore dei soci di cantine sociali: in tal modo si rese possibile alle cantine sociali erogare acconti ai soci.

In considerazione della necessità di assicurare, anche per il 1976, gli acconti agli associati senza che tali acconti vengano gravati da forti tassi di interesse e tenuto conto dello stato di crisi del settore, oltretutto in molte parti d'Italia duramente colpito da calamità atmosferiche, l'interrogante ritiene utile ed indispensabile la riproposizione del richiamato provvedimento a favore della vitivinicoltura.

(4 - 00500)

MEZZAPESA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se corrispondano al vero le dichiarazioni riportate da un quotidiano romano della sera ed attribuite al ministro Rodolfo Siviero, responsabile presso il Ministero degli affari esteri dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte italiane trafugate e contrabbandate all'estero.

Secondo quanto dichiarato dal Siviero, molte opere d'arte non possono essere recuperate per mancanza di fondi idonei a coprire le spese legali necessarie per le pratiche relative a tale recupero. Tra l'altro, il Siviero ha lamentato la perdita di una bellissima « Venere » del Tiziano e di altri preziosi dipinti, attualmente a Vienna, « perchè non siamo stati in grado di produrre la documentazione necessaria a dimostrare il nostro legittimo diritto di proprietà: e questo per mancanza di personale e di soldi ».

L'interrogante chiede, pertanto, se la situazione denunciata dal Siviero corrisponda alla realtà e, in caso affermativo, che cosa si intenda fare da parte dei Ministeri competenti per ovviare a così grave inconveniente, sicuro che non sfuggirà ai Ministri interrogati il valore altamente qualificante e produttivo di un maggiore stanziamento in tale settore che ci consenta di tornare in

possesto di opere artistiche di incalcolabile valore.

(4 - 00501)

CAZZATO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere:

se sono informati della situazione venutasi a determinare presso l'ufficio degli invalidi civili della Prefettura di Taranto, dove centinaia di pratiche restano in attesa di completamento d'istruttoria per lungo tempo;

se sono informati, altresì, che il personale addetto a tale ufficio è del tutto irrisorio numericamente e che ad aggravare la situazione contribuisce l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che, da circa 2 anni, non risponde alle richieste di informazioni che gli vengono fatte per il completamento delle pratiche;

quali provvedimenti urgenti intendono adottare i Ministri, per i rispettivi settori di competenza, onde facilitare il superamento delle difficoltà prospettate.

(4 - 00502)

PINNA. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.*

— Premesso che le recenti alluvioni, accompagnate da forti raffiche di vento, nevicate, gelate e brinate, hanno sconvolto l'economia di numerosi comuni della Sardegna;

considerato che il forte afflusso delle acque a regime torrentizio si è riversato impetuosamente lungo l'alveo dei fiumi Temo (Bosa) e Tirso (Oristano), causando allagamenti nelle abitazioni e nei negozi e distruggendo completamente ogni cosa;

rilevato, altresì, che si sono verificati ingenti danni al patrimonio agricolo e forestale ed agli stessi allevamenti,

si chiede di conoscere quali urgenti misure i Ministri interrogati abbiano intenzione di assumere, d'intesa con la Regione sarda ed i comuni interessati, per sovvenire con provvedimenti straordinari ed urgenti quelle popolazioni, atteso che, finora, non risulta nessuna tangibile testimonianza di interventi statali rivolti ad alleviare — almeno in parte — i gravi danni provocati dalle recenti calamità.

(4 - 00503)

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 25 novembre 1976

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 25 novembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazioni su richieste di dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 81, primo e secondo comma, del Regolamento.

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione (318) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

Disegni di legge per i quali è stata richiesta la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento:

1. DELLA PORTA ed altri. — Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (278).

2. BARTOLOMEI ed altri. — Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo (295).

3. PALA ed altri. — Modificazione dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste (298).

La seduta è tolta (*ore 17,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari